REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1669 - Area Generale di Coordinamento - N. 10 - Demanio e Patrimonio - **Contenzioso Regione Campania/Ansaldo Trasporti - Componimento bonario.**

PREMESSO:

- che la Regione Campania è proprietaria del complesso immobiliare ubicato in Napoli alla Salita della Grotta pervenuto ai sensi della legge 18/11/1975, n. 764 per soppressione dell'Ente Gioventù Italiana;
- che parte del suddetto complesso era condotto in fitto dal Comune di Napoli perchè concesso dal soppresso Ente G.I.;
- che nel 1989 l'esecuzione del progetto per la realizzazione della Linea Tranviaria Rapida fu affidata all'Ansaldo Trasporti S.p.A. che fu immessa nel possesso della suddetta parte del complesso di proprietà regionale:
- che nel 1991 la Regione Campania citò in giudizio l'Ansaldo Trasporti S.p.A. e il Comune di Napoli, per il rilascio del fabbricato e delle aree annesse e per il risarcimento del danno subito;
- che il Tribunale di Napoli, con sentenza del gennaio 2000, ha condannato in solido l'Ansaldo Trasporti S.p.A. e il Comune di Napoli al rilascio del fabbricato e delle aree annesse ed al risarcimento del danno, da quantificare a seguito di consulenza tecnica di ufficio;
- che la Regione Campania, con deliberazione di G.R. n. 1282 del 5/4/2002, ha inserito la Linea 6 della Metropolitana di Napoli (ex L.T.R.) nel Sistema Integrato Regionale dei Trasporti per i relativi finanziamenti;
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Napoli con nota n. 5955/14 del 5/10/2002 comunicò di aver depositato presso il Ministero dell'Interno il piano di estinzione delle passività pregresse in cui, tra l'altro, vi era il riconoscimento dell'importo relativo al credito vantato dalla Regione Campania per la parte del complesso immobiliare "Salita della Grotta" concessi in locazione al Comune di Napoli;
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Napoli in data 1/12/2004 ha liquidato la somma riconosciuta ridotta al 60% ai sensi dell'art. 90 bis del D. Lgs. 77/95;

CONSIDERATO:

- che il Settore Demanio e Patrimonio della Regione Campania con nota n. 247537 del 4/6/2003, nelle more della definizione del surrichiamato contenzioso, richiedeva alla Ansaldo Trasporti S.p.A. il pagamento della somma di euro 793.531,63 corrispondente alla somma maturata per i canoni di locazione dal 18/9/89 al 31/5/2003 calcolati sulla base delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Tecnico Erariale (nota. 16299/2882/93 del 15/2/1995) e aggiornati secondo gli indici ISTAT a sensi della legge n. 393/78;
- che detto immobile, per effetto di quanto stabilito dalla legge regionale 6/12/2000, n.18, risulta inserito nell'elenco dei beni alienabili;
- che l'Agenzia del Territorio con nota n. 377031 del 30/9/2003 ha partecipato la stima relativa al valore dell'intero complesso immobiliare in argomento in euro 1.728.000,00;
- che l'art. 25, comma 3, della legge 6/12/2000, n. 18 stabilisce che i beni di cui alla tabella allegata alla legge medesima possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione a coloro che, in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2000 ovvero a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico, li occupavano alla data del 31 dicembre 1999;
- che l'Ansaldo Trasporti S.p.A., concessionaria del Comune di Napoli per la progettazione e realizzazione della Linea 6 della metropolitana di Napoli, con la nota n. LE/EE246 del 13/1/2006, nella considerazione che il surrichiamato compendio immobiliare risulta indispensabile per la esecuzione dei lavori affidatigli, ha formulato, in pendenza di un giudizio tra le parti, numerose proposte di definizione stragiudiziale della vertenza dichiarandosi disposta a corrispondere la somma di euro 793.531,63 (somma pregressa così come richiesta dal Demanio e Patrimonio con nota n. 247537 del 4/6/2003) e ad esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 25, comma 3, della legge 6/12/2000, n. 18 per l'importo derivante dalla stima dell'ex UTE di Napoli di cui alla nota n. 377031/03 del 30/9/2003;
- che con successiva nota n. L6/EE7287/06 del 26/6/2006 l'Ansaldo Trasporti S.p.A. ha manifestato la disponibilità a transigere la vertenza in corso provvedendo a corrispondere i canoni ad oggi ammontanti ad un totale

di euro 1.004.028,36 (calcolati sulla base delle valutazioni effettuate dall'U.T.E. di Napoli (nota. 16299/2882/93 del 15/2/1995 e aggiornati secondo gli indici ISTAT a sensi della legge n. 393/78) oltre ad euro/mese 5.817,11 per il periodo intercorrente tra il primo luglio 2006 e fino al perfezionamento dell'acquisto del compendio. Inoltre la S.p.A. ha confermato la disponibilità all'acquisto dell'immobile in argomento al prezzo di euro 1.728.000,00 fissato dall'Agenzia del Territorio con la stima di cui alla nota n. 377031/03 del 30/9/2003 oltre la rivalutazione ISTAT pari ad euro 91.000,00 al 26/6/2006;

VISTO che l'Avvocatura Regionale, cui è stata trasmessa copia del presente atto, con la nota n. 2006.0864677 del 20/10/2006 (allegato 1) ha partecipato il proprio parere ritenendo che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta in argomento nei termini qui riportati. Ha evidenziato che la presente proposta risulta migliorativa rispetto a quella precedente approvata con delibera G.R. n. 2873 del 14/6/2002;

RITENUTO, pertanto, opportuno accogliere la proposta di definizione bonaria della vertenza con l'Ansaldo Trasporti S.p.A. poiché si rilevano le condizioni d'interesse della Regione Campania sia per la definizione della vertenza instauratosi nel 1991 con il recupero di risorse finanziarie determinate sulla base delle valutazioni dell'ex UTE sia perché il sito è attualmente oggetto di lavori pubblici di rilevanza strategica per la viabilità della città di Napoli;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- * di aderire alla proposta, formulata con la nota n. L6/EE/7287/06 del 26/06/2006, di definizione bonaria della vertenza in corso con l'Ansaldo Trasporti S.p.A. con la quale la società ha assentito di corrispondere la somma di euro 1.004.028,36 per il periodo dal 18/9/1989 al 30/6/2006, oltre ad euro/mese 5.817,11 per il periodo intercorrente tra il luglio 2006 e sino al perfezionamento dell'acquisto del compendio da definirsi entro e non oltre il 31/12/2006;
- * di aderire, altresì, alla proposta formulata dall'Ansaldo Trasporti S.p.A. con la quale la Società s'impegna ad acquistare l'immobile in argomento al prezzo di euro 1.728.000,00 (così come fissato dall'Agenzia del Territorio con la stima di cui alla nota n. 377031/03 del 30/9/2003 oltre alla rivalutazione ISTAT pari ad euro 91.000,00 al 26/6/2006;
- * di dare atto che il Coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio adotterà tutti i necessari provvedimenti e che lo schema di atto di bonario componimento sarà sottoposto al parere dell'Avvocatura Regionale;
- * di dare atto che la sottoscrizione dell'accordo sarà comunicata all'Avvocatura Regionale affinché la stessa possa adottare i conseguenti provvedimenti tesi all'estinzione del contenzioso esistente innanzi al Tribunale di Napoli;
- * di revocare la deliberazione della G.R. n. 2873 del 14/6/2002 poiché la suindicata proposta è economicamente migliorativa;
- * di inviare il presente provvedimento all'AGC Demanio e Patrimonio per la specifica competenza e per gli adempimenti consequenziali, all'A.G.C. Avvocatura Regionale ed al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente D'Elia Bassolino



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania Area Generale di Evordinamento

Avvocatura Settore Consulenxa Legale e Documentaxione REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0864677 del 20/10/2006 ore 13,21

Dest.: A.G.C.10 Demanio e Patrimonio

Fascicolo: XXXV/1/1 A.G.C.10 Demanio e Patrimonio



AL COORDINATORE DELL'A.G.C. DEMANIO E PATRIMONIO. S E D E

PP-90-10-00-2006

Prot. n. _____/.

(che si prega di citare nella risposta)

©ggetto: Complesso immobiliare in Napoli alla Salita Grotta. Contenzioso Regione/Ansaldo Trasporti.

Si riscontra la nota di codesta Area prot. n. 861856, di pari data, con la quale è stata rimessa copia dello schema di deliberazione giuntale ad oggetto "Contenzioso Regione Campania/Ansaldo Trasporti – Componimento bonario" al fine di conoscere l'avviso della scrivente Avvocatura in ordine alla praticabilità della formulata ipotesi di accordo, sotto il profilo della sua utilità per l'Amministrazione regionale.

Quanto innanzi, presumibilmente, anche alla luce del fatto che a suo tempo la Regione Campania ebbe ad evocare, innanzi alla competente Autorità giudiziaria, l'Ansaldo Trasporti S.p.a. ed il Comune di Napoli affinchè, previa declaratoria della illegittimità della relativa occupazione, i convenuti venissero condannati al rilascio dei beni regionali siti in Napoli alla Salita Grotta 33, illegittimamente appresi, ed al risarcimento dei danni consequenziali; il relativo giudizio - nell'ambito del quale, come è ben noto, è stata resa la pronuncia parziale n. 1111/00 con cui il Giudicante, statuendo sull'an (id est, sulla sussistenza dell'illecito), ha condannato i predetti alla restituzione dei cespiti - è proseguito per la quantificazione dei danni (successivamente determinati sulla scorta di una Consulenza Tecnica di Ufficio a firma dell'Ing. Raffaele Marasca) ed è tuttora pendente innanzi alla Sezione Stralcio del Tribunale di Napoli, in attesa di essere deciso con sentenza definitiva.

Orbene, poiché dall'esame della bozza di delibera si evince che il compendio immobiliare dedotto in causa risulta essere indispensabile per la realizzazione della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, per la quale vi è già concessione del Comune di Napoli in favore dell'Ansaldo Trasporti S.p.a., e che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1282 del 5/04/2002, ha inserito la predetta linea nel Sistema Integrato Regionale dei Trasporti per i relativi finanziamenti, è di tutta evidenza come siffatte circostanze costituiscano sicuro indice della particolare rilevanza che assumerebbe una eventuale,

AREA 04 - SETTORE 03



Prot. n.	/Sov.ra	
	(che si prega di citare nella risposta)	
Oggetto:		- 2

immediata definizione della vicenda al fine della attuazione della progettata opera di pubblica utilità, non più intralciata dai tempi oggettivamente lunghi di un contenzioso giudiziario.

Atteso, dunque, che i connotati di utilità della proposta in discorso appaiono essere *in re ipsa*, la scrivente ritiene di dover limitare la propria breve disamina a quei soli profili economici di un eventuale componimento bonario che, sovrapponendosi al giudizio in corso, inevitabilmente interferirebbero con il possibile esito dello stesso.

Al riguardo, non può non evidenziarsi che la somma che la Ansaldo Trasporti S.p.a. si è dichiarata disposta a corrispondere per la definizione stragiudiziale della vicenda non sembra discostarsi dalla estimazione (pure riferita alla attualità) effettuata dall'Ausiliario del Giudice per il periodo di occupazione illegittima ascrivibile alla Società predetta e che, d'altro canto, la congruità della stessa trova giustificazione nel fatto che il relativo importo è stato determinato sulla base delle valutazioni in precedenza effettuate dall'U.T.E. di Napoli, ovviamente aggiornate secondo le variazioni ISTAT intervenute medio tempore, con riguardo ai canoni locativi che verosimilmente si sarebbero ritratti da una diversa utilizzazione dei cespiti.

Ciò posto, ed in considerazione altresì dell'alea che normalmente incombe su qualsiasi giudizio, la scrivente Avvocatura ritiene che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta in discorso nei termini enunciati nello schema di delibera a tal uopo predisposto, proposta che, tra l'altro, ha valenza sicuramente migliorativa di quella precedente approvata con delibera della G.R. n. 2873 del 14/06/2002.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Gaetano Cennamo

IL COORDINATIORE DELL'AREA
Avv. Virgenzo Baroni

X